

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1677 del 30/03/2026
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso IRRIGAZIONE ORTO DOMESTICO E GIARDINO COMUNE: GRIZZANA MORANDI (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE LIMENTRA DI TREPPIO IN SPONDA SINISTRA TITOLARE: MISSIMI ALESSANDRO CODICE PRATICA N. BO26A0008
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1769 del 27/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno trenta MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## AREA DEMANIO IDRICO

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGAZIONE ORTO DOMESTICO E GIARDINO

**COMUNE:** GRIZZANA MORANDI (BO)

**CORSO D'ACQUA:** TORRENTE LIMENTRA DI TREPPIO IN SPONDA SINISTRA

**TITOLARE:** MISSIMI ALESSANDRO

**CODICE PRATICA N.** BO26A0008

### LA DIRIGENTE

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

**viste** le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

**considerato** che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

**preso atto** che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

**Vista l'istanza** assunta al protocollo in data 05/02/2026 con protocollo n.22581 presentata da **Missimi Alessandro C.F:MSSLN68R26A944K**, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione orto domestico e giardino per un'estensione complessiva di circa 150 mq, con una portata massima di **2 l/s** e per un volume annuo massimo di prelievo di **50 mc**, mediante opera di presa mobile di potenza non superiore a 1,5 Kw, con un tubo di pescaggio del diametro di 15mm ubicata lungo il corso d'acqua Torrente Limentra di Treppio in sponda sinistra, nel NCT del comune di Grizzana Morandi (Bo) al Foglio 49 antistante mappale 445 (pratica BO26A0008);

**Considerato che:**

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di nuova concessione semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è ad uso superficiale domestico assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali comportanti un prelievo massimo minore di 2 l/s" ai sensi dell'art. 152 della L.R. n.3/1999 così come precisato con DGR n. 609/2002;
- la derivazione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

- verificato che i quantitativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016,

**verificata** la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Torrente Limentra di Treppio" con codice IT080606000000003-2ER, con stato ecologico **buono**, in condizioni di stress idrico **assente**;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto *lieve* e pertanto comporta un rischio ambientale che ha reso necessario indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle altre componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche (DGR n. 2067/2015 e 2293/2021):

- ai fini della valutazione della compatibilità ambientale la derivazione richiesta:

- ha un impatto *lieve* rispetto alla componente idrologica;

- non è in grado di produrre modifiche significative sulle componenti chimico-fisiche e biologiche tali da giustificare da un punto di vista costi/benefici l'avvio di un programma di monitoraggi quali-quantitativi di sito specifici;

**ritenuto** pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle **spese di istruttoria** per la domanda di concessione pari ad € 99,00;

- **dei canoni di concessione per gli anni 2026 - 2030** corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari a euro **€ 49,15;**

- del **deposito cauzionale** pari ad un importo di € 250,00;

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 25/03/2026 (assunta agli atti al prot. 54708 del 25/03/2026);

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**Visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** a **Missimi Alessandro C.F:MSSLSN68R26A944K**, la **concessione a derivare acqua pubblica superficiale** dal Torrente Limentra di Treppio in sponda sinistra presso il comune di Grizzana Morandi (Bo), mediante pompa mobile della potenza non superiore a 1,5 Kw del diametro di 15mm, sui terreni identificati catastalmente al foglio 49, antistante mappale 445, per uso irrigazione orto domestico e giardino (circa 150 mq).

La concessione è soggetta **alle seguenti condizioni:**

**a) il prelievo è stabilito** con portata massima di **2 l/s** e volume annuo di **50 mc;**

**b)** qualora intervenga la necessità di effettuare **un cambio di titolarità** della concessione, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

**c) la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data**

**31/12/2030.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo all'Amministrazione concedente prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

**d)** la presente concessione potrà essere dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

**e)** la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

**f)** il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

**2)** di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

**3)** di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a irrigazione orto domestico calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 9,83 per l'anno 2026, e in € 39,32 per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, **per un importo totale di € 49,15** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare; **che è stato versato**

**anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

6) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

7) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013e s. m. i.;

8) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

per gli aspetti di competenza;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

10) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto

riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per la Responsabile dell'Area  
Demanio Idrico Donatella  
Eleonora Bandoli

firma il titolare  
dell'incarico di funzione  
delegato

*Ubaldo Cibir*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata a **Missimi Alessandro C.F:MSSLSN68R26A944K**.

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMREX X:664793 Y:898833, individuato catastalmente nel Foglio 49, antistante il mappale 445 del NCT del comune di Grizzana Morandi (Bo), in corrispondenza del Torrente Limentra di Treppio in sponda sinistra, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, che corrisponde a corpo idrico classificato "*Torrente Limentra di Treppio*" codice **IT080606000000003-2ER** ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

l'opera di presa è costituita da un'elettropompa di potenza non superiore a 1,5 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 2 l/s con un tubo di pescaggio del diametro di 15 mm;

il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **2 l/s**, per complessivi **50 mc/anno**.

la risorsa è utilizzata per irrigare un orto domestico e giardino per un'area complessiva di circa 150mq.

il prelievo è assimilabile all'uso "*uso domestico di derivazioni superficiali comportanti un prelievo massimo minore di 2 l/s*", ai sensi dell'art. 152 della L.R. n.3/1999 così come precisato con DGR n. 609/2002;

### Art. 2

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso**

dell'Amministrazione sono causa di decadenza della concessione.

### Art. 3

#### Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di **0,44 m3/s** e invernale (ottobre-aprile) di **0,62 m3/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (come ad esempio: deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero).

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

### Art.4

#### Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dall'Amministrazione concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della

concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2030**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2030** ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può**

**continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito

del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art. 9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**